

LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA SUL "DEFAULT" DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

Premessa

Dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina europea in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come "default"), recata dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Art. 178 del Reg. UE n. 575/2013 e Regolamento Delegato UE n. 171/2018).

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole Banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione di default e le soglie di rilevanza

La nuova definizione di default introduce criteri più stringenti rispetto a quelli finora previsti, con l'obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell'Unione Europea. A tal fine, sono state in particolare ridotte le soglie oltre le quali le Banche sono tenute a classificare automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato "rilevante" rispetto ad una scadenza di pagamento.

Nello specifico, la nuova definizione di default prevede che un debitore sia considerato "in stato di inadempienza" quando ricorre almeno una delle seguenti 2 condizioni:

- a) Condizione oggettiva (automatica): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione creditizia "rilevante";
- b) Condizione soggettiva (discrezionale): ancorché non abbia arretrati "rilevanti" da oltre 90 giorni consecutivi, qualora la Banca giudichi improbabile che il debitore sia in grado di adempiere integralmente alla sua obbligazione, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di eventuali garanzie.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per determinare invece la rilevanza dell'esposizione creditizia, la nuova regolamentazione europea stabilisce che il debito scaduto diventi "rilevante" quando l'ammontare dell'arretrato superi congiuntamente le 2 seguenti soglie:

- a) Soglia assoluta (numerica): pari a € 100 euro per le esposizioni di famiglie e piccole e medie imprese (cosiddette "esposizioni al dettaglio") ed € 500 per tutte le altre esposizioni;
- b) Soglia relativa (percentuale): pari all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la Banca (questa soglia è la stessa sia per le esposizioni al dettaglio, sia per le altre esposizioni).

In sintesi, secondo la nuova normativa europea, il debitore viene classificato in default quando l'esposizione creditizia scaduta nei confronti la Banca supera, per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, le soglie di rilevanza assoluta (€ 100 o € 500) e relativa (1% dell'esposizione complessiva verso la Banca).

Compensazione tra linee di credito

Tra le altre novità si segnala anche come non sia più possibile per le Banche effettuare automatiche compensazioni tra gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili), con la conseguenza che le Banche medesime saranno tenute a classificare il debitore in default anche nel caso in cui quest'ultimo abbia margini disponibili su altre linee di credito con la stessa Banca che potrebbero ripianare gli importi scaduti.

Estensione ad altre esposizioni

Al contrario persiste, in continuità con la precedente disciplina nazionale, la regola generale secondo la quale la classificazione del debitore come inadempiente – anche in relazione ad un solo finanziamento – comporta l'automatico passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della medesima Banca; tuttavia, nel caso di Persone fisiche e PMI con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro, le Banche possono discrezionalmente decidere di limitare la classificazione negativa alla singola esposizione "deteriorata", cosicché il default non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre, a meno che il suddetto arretrato rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa Banca.

Inoltre, se un debitore viene classificato in stato di default da una Banca, anche tutti gli altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo devono valutare la possibilità di classificarlo in maniera analoga (nonché degli eventuali soggetti collegati), anche nel caso in cui il debitore non presenti esposizioni in arretrato nei loro confronti.

Segnalazioni alla Centrale Rischi

Da ultimo, come già precisato dalla Banca d'Italia, si ribadisce che le soglie di rilevanza introdotte dalla nuova disciplina europea non modificano nella sostanza i criteri per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, poiché riguardano esclusivamente le regole con cui le Banche devono classificare i clienti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori.

Regolarizzato l'arretrato e trascorsi almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle FAQ della Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana.

Per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti potete contattare BMW Bank via email a amministrazione@bmw.it o via PEC a info.bmwccic@bmwcert.it

CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA IN DEFAULT: COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE

Temi principali	Ante-Nuova definizione di default	Post-Nuova definizione di default
Definizione di default	Quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie. 2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante	Idem
Soglia di rilevanza dell'arretrato	5% del maggiore dei seguenti valori: - media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevante su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; - quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione	La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: • Esposizioni verso imprese: - Componente assoluta=500 euro; - Componente relativa= 1% dell'esposizione complessiva • Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 mln di euro: - Componente assoluta=100 euro; - Componente relativa= 1% dell'esposizione complessiva
Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca	Ammissibili	Non ammissibili
Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni	Il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l'estensione può non essere automatica.	Idem
Effetto contagio	A discrezione della banca	Le banche dovrebbero censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti , in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.

L'albero decisionale – come evitare il default:

